

A Strasburgo c'è un Giudice anche per i capimafia: con Provenzano non cade ma scricchiola il 41-bis.

di *Marina Silvia Mori*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, *PROVENZANO C. ITALIA*, N. 55080/13, 25 OTTOBRE 2018

Sommario. **1.** La vicenda all'esame della Corte – **2.** Le eccezioni preliminari del Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni – **3.** L'incompatibilità del regime restrittivo con le condizioni di salute del ricorrente – **4.** La ripetuta applicazione dei decreti di rinnovo del regime differenziato – **5.** I punti focali: la motivazione dei decreti di rinnovo e la loro impugnazione.

1. La vicenda all'esame della Corte.

Con il prevedibile sdegno di parte dell'opinione pubblica, la Corte europea ha emesso il 25 ottobre la sentenza che chiude una vicenda molto nota, riguardante uno dei più conosciuti capi della criminalità organizzata in Italia, deceduto nel 2016.

Il ricorso era stato presentato dai familiari di Bernardo Provenzano (del quale il figlio, già tutore del Provenzano a seguito delle condanne irrogate, era stato successivamente nominato anche amministratore di sostegno) nel 2013, lamentando la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia sotto il profilo delle condizioni di detenzione, che avrebbero impedito un trattamento sanitario adeguato, sia quanto al continuo rinnovo del regime differenziato ex art. 41 bis O.P., nonostante il precario e ingravescente stato di salute dell'interessato. Al decesso del Provenzano, il figlio dichiarava la volontà che la trattazione del ricorso proseguisse¹.

¹ È significativa la notevole opposizione formulata nelle difese del Governo italiano alla prosecuzione della trattazione del ricorso dopo il decesso del Provenzano. In particolare, il Governo sosteneva che il figlio del ricorrente non potesse rivestire la qualifica di vittima indiretta, in quanto la violazione dell'art. 3 della Convenzione non lo avrebbe direttamente riguardato e si verterebbe in una ipotesi di diritto intransferibile, e che - inoltre - la volontà di proseguire nella trattazione non sarebbe stata adeguatamente motivata da parte del Signor Angelo Provenzano (sentenza, par. 94). La Corte in primo luogo rimarcava la differenza tra i casi in cui il ricorso sia introdotto dopo il decesso da parte degli eredi e quando, invece, la morte sia intervenuta dopo la presentazione del ricorso (*Erzegen c. Turchia*, 8.4.2014, par. 28; *Fairfeld c. Regno Unito* (dec.); *Biç e altri c. Turchia*, 2.2.2006, par. 20). La sentenza segnalava inoltre come, per giurisprudenza consolidata della Corte, la valutazione della qualifica di "vittima indiretta" riguardi solo i casi in cui il ricorso venga introdotto dopo il

Questa, in sintesi, la vicenda.

Provenzano era arrestato l'11 aprile 2006, dopo una latitanza quarantennale, per scontare numerose condanne già definitive per reati di criminalità organizzata. Il successivo 13 aprile il Ministero emetteva il decreto applicativo del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis O.P. La detenzione veniva scontata nelle strutture di Novara, Parma e Milano – Opera, con successivo ricovero definitivo presso un nosocomio milanese, fino al momento del decesso. Al momento della presentazione del ricorso alla Corte europea, erano pendenti ulteriori procedimenti penali a carico del Provenzano. Già nel 2012 il GUP di Palermo aveva disposto una perizia per la valutazione della capacità di stare in giudizio dell'imputato, la cui conclusione aveva portato alla sospensione del processo a suo carico nel marzo 2013².

La sentenza ripercorre con certissima attenzione la vicenda clinica del detenuto, affetto da encefalopatia vascolare, epatite C, morbo di Parkinson e ipertensione arteriosa, descrivendone il progressivo decadimento delle funzioni cognitive e l'intervento sempre più massiccio di interventi a supporto delle sue primarie funzioni vitali (cateterizzazione, nutrizione e idratazione artificiale eccetera). Vengono riportate anche le ripetute cadute nella cella, i ricoveri d'urgenza per crisi ipertensiva, per la rimozione di un ematoma subdurale, per infezioni batteriche. Se già nel 2012 il detenuto appariva disorientato, nel 2013 l'Ospedale di Parma ne certificava il serio decadimento cognitivo, con eloquio limitato a poche incomprensibili sillabe.

La Corte dà conto dell'assistenza medica e infermieristica fornita continuativamente al detenuto nel corso degli anni, nonché degli interventi interni alla struttura penitenziaria di Parma per consentirvi la permanenza del Provenzano dopo la dimissione ospedaliera. Si riportano però anche due denunce presentate dai familiari del Provenzano: nella prima si lamentava la carenza di assistenza in occasione di una caduta avvenuta nel 2012, e nella seconda si censuravano le condizioni igieniche carenti del detenuto, non più autonomo, desumibili dalle condizioni degli indumenti del medesimo consegnati dalla struttura penitenziaria ai familiari. Non sono noti gli esiti delle denunce medesime.

Nel corso della detenzione del Provenzano a Parma e a Milano, i difensori attivavano varie procedure per chiedere il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni

decesso del soggetto che abbia patito direttamente la violazione (*Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], par. 97-100). Infine, nel rigettare l'eccezione del Governo, evidenziando come il ricorso fosse stato presentato nell'interesse di Bernardo Provenzano quando il figlio Angelo già ne era tutore, la Corte ricordava il principio per cui per la dimensione "morale" dei diritti dell'uomo le persone prossime ad un ricorrente deceduto possano avere un interesse a che venga affermata la violazione, anche a prescindere da qualunque interesse materiale: "*The Court reiterates that it is not only material interests which the successor of a deceased applicant may pursue by his or her wish to maintain the application. Human rights cases before the Court generally also have a moral dimension, and persons near to an applicant may thus have a legitimate interest in ensuring that justice is done, even after the applicant's death*" (par. 96).

² Il provvedimento di sospensione riguardava il notissimo processo "Trattativa".

sanitarie, ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., delle cui decisioni si dà rapidamente conto:

- Tribunale di Sorveglianza di Bologna, 3.5.2013: rigetto perché le condizioni del detenuto non erano deteriorate al punto da non rispondere ai trattamenti; sotto il profilo dell'art. 147 c.p. il Tribunale segnalava la possibilità di accedere a ricoveri anche per periodi considerevoli in strutture esterne al carcere, ricordando la seria pericolosità del detenuto e il rischio di commissione di nuovi reati;
- Tribunale di Sorveglianza di Bologna, 27 agosto 2013: decisione sovrapponibile a quella precedente. La Corte precisava che, nonostante il deficit cognitivo comprovato, non fosse da escludere la possibilità del detenuto di comunicare con l'esterno, con il rischio di reiterazione di reati. Il provvedimento veniva impugnato in Cassazione e la Suprema Corte rigettava il ricorso il 4.4.2014;
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, 3.10.2014: decisione assunta dopo lo svolgimento di perizia. Secondo la Corte, il ricovero presso una struttura sanitaria altamente specializzata consentiva di trattare al meglio il Provenzano, ancor di più in quanto collocato nell'apposita sezione riservata ai detenuti di massima sicurezza. La Cassazione rigettava il ricorso il 9.6.2015;
- Tribunale di Sorveglianza di Bologna, 11.11.2014, sovrapponibile al provvedimento milanese;
- Magistrato di Sorveglianza di Milano, 11.7.2016, rigetto della misura provvisoria di differimento della esecuzione.

Nel marzo 2013 i difensori sollecitavano ai Tribunali di Sorveglianza di Bologna e Roma e al Ministero della giustizia la revoca del regime differenziato, in considerazione dell'intervenuto decadimento cognitivo del detenuto. La Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta esprimeva parere favorevole alla revoca, anche considerata la sospensione del processo nei confronti del Provenzano da parte del GUP di Palermo. Il 27 agosto 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza, ritenendo riservata al Ministero qualunque eventuale decisione sulla revoca del regime penitenziario. La nuova istanza al Ministero del novembre 2013 veniva nuovamente rigettata.

Il provvedimento di rinnovo del regime differenziato del 26 marzo 2014, come di consueto nei decreti applicativi del 41 bis, affermava la capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata, ne considerava la caratura all'interno dell'organizzazione mafiosa, riportava nel dettaglio le condanne già comminate al Provenzano, indicava la perdurante latitanza di altri appartenenti all'organizzazione criminale come un indice di vitalità della cosca, precisava che il regime differenziato costituirebbe una misura di prevenzione e non un aggravamento

della pena, che non spetterebbe al Ministero comminare³. Le Direzioni Distrettuali Antimafia di Caltanissetta, Firenze e Palermo avevano espresso parere contrario al rinnovo del regime, in considerazione dello stato di salute del Provenzano, sebbene la DDA di Palermo ne segnalasse comunque la persistente pericolosità. La DNA, invece, sosteneva che si vertesse solo di un deterioramento non quantificabile delle capacità cognitive e non di un totale annichilimento delle medesime, tanto che il detenuto avrebbe potuto comunicare ordini all'esterno, in caso di revoca del regime differenziato. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo dei difensori, pur dando atto del serio declino cognitivo, evidenziando come non ci fosse la certezza assoluta che il detenuto non potesse comunicare con l'esterno, veicolando messaggi alla organizzazione criminosa di appartenenza attraverso i familiari, sulla base della documentazione clinica disponibile. Seguivano le consuete considerazioni sulla latitanza perdurante di altri elementi dell'associazione mafiosa, sulla rete di contatti che avevano consentito al Provenzano di protrarre la latitanza per decenni, consentendogli di proseguire la gestione della associazione stessa.

Il 23 marzo 2016 veniva notificato l'ulteriore rinnovo del regime differenziato per altri due anni. Il testo del provvedimento ricalcava quello del biennio precedente, salvo alcuni elementi: mentre le DDA di Caltanissetta e Firenze confermavano il proprio parere negativo alla sospensione delle ordinarie regole di trattamento (Caltanissetta per il deterioramento cognitivo del ricorrente, Firenze perché non risultavano indagini in corso che riguardassero il Provenzano), la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo questa volta (in contrasto con il parere di due anni

³ La frase normalmente contenuta nei decreti è la seguente: “*Tale regime differenziato costituisce una **misura di prevenzione** atta ad impedire i suddetti pregiudizi e non va intesa, né confusa, con le funzioni di aggravamento della pena o di esatta commisurazione o configurazione della stessa, che esulano dalle attribuzioni conferite dalla Costituzione al Potere Esecutivo e, più in particolare, al Ministro della Giustizia*”. Senza alcuna pretesa di completezza in questa sede, alcune considerazioni devono essere svolte in ordine a questa auto-qualificazione del regime differenziato fornita dal Ministero, a modo di *excusatio non petita*. La Corte europea dei diritti dell'uomo (che pure, come si preciserà *infra*, ha sempre ritenuto il regime differenziato compatibile con la Convenzione, sebbene ne abbia per alcuni aspetti censurato alcune previsioni) ha fortemente stigmatizzato il caso in cui la pena prevedibilmente applicabile al momento della commissione del fatto-reato venga successivamente modificata in modo significativo, ritenendo che non si versi più nella categoria delle “modalità di esecuzione della pena”, riservate alla competenza statale, ma in una effettiva rideterminazione della pena, in relazione alla quale sarebbe invocabile la violazione dell'art. 7 della Convenzione (*Del Río Prada c. Spagna*, [GC], 21.10.2013, par. 109). Pare ben difficile ascrivere alle sole modalità di esecuzione i divieti rigorosissimi imposti dal regime differenziato, per cui un primo problema di possibile violazione della norma convenzionale si potrebbe porre in relazione a chi stia scontando pene detentive in detto regime per reati commessi prima dell'introduzione dell'art. 41 bis. Sotto un ulteriore profilo, si consideri che la Corte di Cassazione ha rimarcato che lo Stato italiano non ha rispettato il principio di buona fede internazionale quando, nel corso di una procedura estradizionale, le Autorità interne non avevano segnalato allo Stato richiesto che l'estradando avrebbe potuto essere sottoposto al regime differenziato, così di fatto confermando l'impossibilità di inserire detto regime tra le mere modalità di esecuzione della pena di rigorosa competenza interna (Cass. Pen. Sez. I, n.17460, 27.2 – 18.4.2018).

prima) riteneva assolutamente necessario prevenire ed interrompere le perduranti e pericolose relazioni del ricorrente con il mondo esterno e con altri detenuti, che gli avrebbero consentito di proseguire le attività illecite che aveva diretto per anni. Per il resto la DDA di Palermo si rifaceva al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo relativo al rinnovo del 2014, specificando che il regime differenziato non interferiva sul trattamento delle varie patologie del ricorrente. La difesa del ricorrente impugnava il decreto, ma il Provenzano decedeva prima della fissazione dell'udienza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

2. Le eccezioni preliminari del Governo sul mancato esaurimento dei rimedi interni.

Nella ricostruzione del diritto interno rilevante, la sentenza della Corte europea, con merito, non si limita alla citazione della normativa vigente, ma evidenzia i limiti del ricorso in Cassazione in materia di reclami sul regime differenziato, riportando i principi espressi nelle sentenze della Suprema Corte⁴. Inoltre, viene citato il “*Rapporto sul Regime Detentivo Speciale – Indagine conoscitiva sul 41 bis*” pubblicato nell'aprile 2016 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, nel quale si raccomandava espressamente una istruttoria più approfondita da parte degli uffici preposti al rinnovo dei decreti di regime differenziato, in particolare al fine di evitarne l'applicazione a detenuti incapaci di intendere e volere.

Superata la questione preliminare relativa alla persistenza di interesse del figlio del ricorrente dopo il decesso del Provenzano, della quale si è dato conto⁵, il Governo eccepiva il mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte del ricorrente sotto due diversi profili.

In primo luogo la difesa governativa sosteneva, in relazione al decreto emesso nel 2014, che il Provenzano non avesse utilizzato tutti gli strumenti dell'ordinamento interno per porre rimedio alla violazione, in particolare *a)* non avendo sempre impugnato in Cassazione i provvedimenti di rigetto dei differimenti ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e *b)* non avendo esperito il rimedio di cui al D.L. 146/2013 interessando il Magistrato di Sorveglianza. La Corte rigettava l'eccezione ribadendo la propria giurisprudenza consolidata⁶, secondo la quale, in presenza di più rimedi interni idonei alla riparazione di una violazione, non è onere del ricorrente percorrerli necessariamente tutti, e ritenendo conseguentemente integrati i requisiti di cui all'art. 35 par. 1 della Convenzione.

In secondo luogo, il Governo eccepiva la mancanza del ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 5 dicembre 2014. Il provvedimento

⁴ In particolare, Cass. Pen. Sez. I 22.1.2014 n. 2984, *Trombetta* e la nota Cass. Pen. Sez. I 19.2.2016, *Oppedisano*.

⁵ Si veda *supra*, nota 1.

⁶ *Micallef c. Malta*, [GC], par. 58; *Nada c. Svizzera*, [GC], par. 142; *Göthlin c. Svezia*, 16.10.2014, par. 45; *O'Keefe c. Irlanda*, [GC], parr. 109-111.

della Corte, in questo caso, è di notevole interesse. Argomentando sulla distribuzione dell'onere della prova tra le parti, e rammentando che il rimedio non esperito deve essere caratterizzato da accessibilità ed adeguatezza, per comportare un onere di esperimento per il ricorrente⁷, la Corte riteneva che il Governo avesse omesso di specificare perché il ricorso per Cassazione potesse essere un rimedio adeguato alle doglianze del Provenzano. Questo, in particolare, considerati i rigorosissimi limiti imposti dalla Cassazione al concetto di “violazione di legge”, unico parametro funzionale al ricorso avverso il rigetto del reclamo, limiti identificabili nella carenza assoluta di motivazione o in vizi tali da rendere il provvedimento incomprensibile.

3. L'incompatibilità del regime restrittivo con le condizioni di salute del ricorrente.

Quanto alla prima delle due doglianze per violazione dell'art. 3 della Convenzione, la Corte conclude all'unanimità per la non violazione. Sull'adeguatezza delle cure mediche, la sentenza ricorda che la valutazione deve essere svolta caso per caso (una visita medica con prescrizione di terapia potrebbe non essere sufficiente), con piena flessibilità⁸, e specifica che in relazione ai possibili maltrattamenti deve essere fornita la prova oltre ogni ragionevole dubbio, anche se possono essere sufficienti per integrare la violazione indizi gravi, precisi e concordanti e la sussistenza di fatti specifici incontestati⁹. La Corte ritiene, in sintesi, che il ricorrente risultasse monitorato costantemente e di non avere sufficiente prova del fatto che il personale medico o infermieristico fosse stato negligente. La sentenza esprime però preoccupazione per il fatto che il letto del detenuto non fosse stato dotato di sbarre per evitare cadute immediatamente dopo l'episodio del 2012, e nonostante il medico ne avesse verbalizzato la necessità nel dicembre dello stesso anno, sebbene l'episodio non raggiunga, a giudizio della Corte, la gravità che consenta di ritenere integrata la violazione dell'art. 3. La conclusione è che la Corte non ritiene che le modalità di detenzione fossero di per sé incompatibili con le gravi condizioni di salute e l'età avanzata del Provenzano, o che la salute del ricorrente non fosse stata adeguatamente tutelata.

4. La ripetuta applicazione dei decreti di rinnovo del regime differenziato.

Quanto al rinnovo del regime differenziato del marzo 2014, la Corte ha escluso la sussistenza della violazione convenzionale, sulla base dei seguenti motivi. Esclusa l'incompatibilità convenzionale del regime di 41 bis, anche se protratto per lunghi periodi, la Corte dubita che nel caso concreto le ragioni poste alla base del decreto fossero effettivamente sufficienti a giustificare il rinnovo della misura, considerato il rilevante decadimento cognitivo del ricorrente. In questo senso la Corte differenzia

⁷ Giurisprudenza ampiamente consolidata: *Sejdovic c. Italia*, [GC], par. 46; *Scoppola c. Italia* (n. 2), [GC], par. 71, oltre alle ulteriori sentenze citate al par. 109 della sentenza.

⁸ *Hummatov c. Azerbaigian*, 29.11.2001, par. 116; *Khudobin c. Russia*, par. 83; *Blokhin c. Russia* [GC], par. 37; *Aleksanyan c. Russia*, 22.12.2008, par. 140.

⁹ *Enea c. Italia*, par. 55.

il caso concreto da quello di un detenuto che patisca di problemi fisici anche gravi, che però non interferiscono con la sfera cognitiva del medesimo, mentre la documentazione clinica di Provenzano suggeriva seri dubbi sulla capacità di quest'ultimo di mantenere contatti significativi e costruttivi con l'organizzazione criminale. Nella sentenza si esprime preoccupazione per il fatto che il decreto di rinnovo del 2014 non contenesse particolari considerazioni sul decadimento cognitivo del ricorrente, e la Corte rammenta che l'imposizione di restrizioni aggiuntive al normale regime penitenziario da parte di autorità non giurisdizionali a propria discrezione, senza una effettiva valutazione individualizzata, lede la dignità del detenuto e costituisce una violazione dell'art. 3. La violazione in relazione al rinnovo del 2014, però, viene esclusa perché la Corte ritiene che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, esaminando compiutamente la documentazione clinica e disponendo una propria perizia, avesse svolto un accertamento autonomo, tale da portare alla conclusione che non potesse essere esclusa con certezza la capacità del detenuto di far pervenire comunicazioni all'esterno penalmente rilevanti.

Ben diversa è la valutazione della Corte sul decreto di rinnovo del 2016.

La situazione del detenuto era ulteriormente peggiorata, come desumibile dalla documentazione clinica. La Corte ritiene, quindi, che vista la gravità della situazione, non solo la motivazione del rinnovo dovesse essere particolarmente dettagliata e approfondita, ma anche che le condizioni del Provenzano dovessero essere debitamente tenute in considerazione. Invece, nel decreto di rinnovo il Ministro non svolgeva alcuna valutazione esplicita ed autonoma dello stato cognitivo del detenuto, tanto da rendere impossibile per la Corte apprezzare in che modo fosse stata tenuta in considerazione la situazione clinica del Provenzano.

5. I punti focali: la motivazione dei decreti di rinnovo e la loro impugnazione.

Al di là degli strepiti di certa stampa e delle dichiarazioni ben poco corrispondenti al testo della sentenza, la pronuncia Provenzano non scalfisce né in generale il regime differenziato né la legalità convenzionale del medesimo su specifici aspetti trattamentali, ad oggi confermata con il riferimento alla nota giurisprudenza sul punto, ampiamente citata anche dal Governo¹⁰.

Tuttavia, alcuni spunti offrono per la prima volta notevoli argomenti di riflessione. Il primo riguarda l'adeguatezza del ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte stessa evidenzia come i parametri interpretativi della Cassazione abbiano di fatto privato il rimedio di qualunque efficacia, salvo si versi in ipotesi deteriori di assenza totale di motivazione o di motivazione pressoché incomprensibile. La Corte europea è giudice del caso concreto, e non si spinge a dichiarare *in generale* inadeguato il rimedio, ma evidenzia una mancanza di argomentazione da parte del Governo sul punto della efficacia del rimedio (e l'onere della prova sul punto, come noto, è a carico dello Stato). E ci si

¹⁰ Gallico c. Italia, 28.6.2005; Argenti c. Italia, 10.11.2005; Campisi c. Italia, 11.7.2006; Enea c. Italia [GC]; Madonia c. Italia, 6.7.2004; Genovese c. Italia (dec.), 10.11.2009.

chiede, del resto, come avrebbe potuto argomentare il Governo, considerato che, sulla base dei parametri interpretativi consolidati, il ricorso non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto.

Dalle affermazioni della Corte, però, può essere ricavato un principio secondo il quale, quando un ricorrente non lamenti *genericamente* la sottoposizione al regime differenziato come violazione dell'art. 3 (violazione che la Corte non ritiene sussistente quanto all'applicazione delle norme restrittive, come si è detto), ma abbia argomenti *specifici riferibili al proprio caso concreto*, quali, appunto, problematiche di salute di carattere psichico, possa ricorrere alla Corte europea senza prima adire la Cassazione. Considerato anche che i tempi di fissazione delle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Roma stanno raggiungendo la soglia di allarme, già in passato superata (salvo si voglia dilatare ulteriormente i tempi di efficacia dei decreti di rinnovo, rimedio casereccio per impedire nuove condanne dello Stato italiano) e, pur con la drammatica gestione dei ricorsi da parte della Corte europea, che tende ad essere molto parca nella concessione delle misure provvisorie, si tratta di una "scorciatoia" da tenere in considerazione. Altre considerazioni potrebbero essere svolte sulla mancanza di un effettivo rimedio avverso la pronuncia interna, con ulteriori valutazioni quanto alla tenuta convenzionale del sistema.

Il secondo aspetto riguarda i decreti di rinnovo. Che la fonte di limitazioni così rilevanti e afflittive sia ministeriale e non giurisdizionale è argomento di enorme portata, non adatto alla trattazione in un breve articolo. La carenza motivazionale del decreto, che trova poi una sua "integrazione" solo nella pronuncia successiva (ormai, di parecchio) del Tribunale - e solo in caso di reclamo - è un serio problema, se non si verte in tema di modalità di esecuzione della pena, ma nella comminazione di una vera pena di specie diversa rispetto a quella prevista dal codice penale. La condanna comminata dalla Corte riguarda, infatti, la carenza motivazionale del decreto di rinnovo, che comunque ha esplicitato i propri effetti dal momento dell'emissione fino al decesso del ricorrente, avvenuto – come detto – prima della celebrazione dell'udienza del Tribunale di Sorveglianza¹¹. Questa "zona grigia" pre-giurisdizionale risulta totalmente priva di tutela e, per le lungaggini nella fissazione delle udienze, destinata a protrarsi ulteriormente, senza che siano ipotizzabili autonomi rimedi avverso decreti di contenuto stereotipato, che spesso si limitano all'elenco delle condanne riportate dall'interessato, al riferimento a procedimenti in corso nei confronti di terzi, ad inferire la vitalità dell'organizzazione criminosa di

¹¹ Vale la pena di riportare integralmente il paragrafo della sentenza sul punto: "*The Court reiterates that the very essence of the Convention is respect for human dignity, and that the object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings require that its provisions be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective (...). In this connection, the Court considers that subjecting an individual to a set of additional restrictions (...), which are imposed by the prison authorities at their discretion, without providing sufficient and relevant reasons based on an individualised assessment of necessity, would undermine his human dignity and entail an infringement of the right set out in Article 3.*"

appartenenza da episodi avvenuti anche a notevole distanza dalla zona di provenienza dell'interessato.

Non c'è, quindi, nella sentenza Provenzano una presa di posizione della Corte europea sul regime differenziato *in se*, quanto piuttosto una evidenziazione di punti critici che riguardano le modalità di applicazione del regime stesso dal momento della sua inflizione ministeriale (fino all'eventuale valutazione giurisdizionale) e la effettività di una impugnazione di legittimità sempre più dubbia. Punti critici che offrono notevoli spunti difensivi e che non devono essere sottovalutati.